



COMUNE DI GIARDINI NAXOS

ORDINANZA n. 55

del...15 DIC. 2015

CENSIMENTO OBBLIGATORIO AMIANTO Legge regionale 29 aprile 2014, n. 10

VISTA la L.R. n° 10 del 29/04/2014 " Norme per la tutela della salute e del territorio dai rischi derivanti dall'amianto".

ATTESO che l'art. 5 comma 3 della suddetta L.R. 10/2014 prevede che tutti i soggetti pubblici e privati proprietari di siti, edifici, impianti, mezzi di trasporto, manufatti e materiali con presenza di amianto sono obbligati a darne comunicazione all'A.R.P.A. territorialmente competente, indicando tutti i dati relativi alla presenza di amianto.

RILEVATO che ai sensi dell'art. 3 comma 1 della LR 10/14 il comune è parte attiva, insieme ai singoli rami di Amministrazione Regionale, dell'A.R.P.A., delle Aziende del Servizio sanitario regionale, coordinandosi con l'Ufficio Amianto con sede al Dipartimento regionale della Protezione Civile.

VISTI gli artt. 50 e 54 del decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267.

VISTO il Decreto Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio 29/07/2004, n. 248.

CONSIDERATO altresì che si ritiene necessario e urgente, il completamento del processo conoscitivo sulla diffusione dell'amianto nel territorio comunale, al fine di evitare la dispersione di fibre nocive per la salute pubblica, e che nessun termine è fissato dalla suddetta norma per la comunicazione posta in capo ai proprietari.

ORDINA

A tutti i proprietari e/o amministratori di beni mobili ed immobili nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto, libero o in matrice friabile, nonché ai titolari o legali rappresentanti di unità produttive, di provvedere, entro il termine perentorio di giorni 90 (novanta) dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza:

- ad effettuare la comunicazione(in originale o copia conforme) relativa agli stessi, mediante l'utilizzo dell'apposito modello reperibile presso l'Ufficio Tecnico Comunale o scaricabile all'indirizzo internet <http://www.comune.Giardini-naxos.me.it>, debitamente compilato dal proprietario dall'amministratore o dal legale rappresentante/dirigente dell'immobile e dei locali e la valutazione del rischio, corredato di certificato di analisi e monitoraggio ambientale, entro il termine anzidetto;

- a provvedere, in via cautelativa, al fine di eliminare eventuali condizioni di rischio per la salute pubblica, all'attuazione delle azioni e/o interventi di seguito elencati, in linea con i principi dettati dal D.M. 06/06/1994, e precisamente:

a) a redigere una dettagliata valutazione del rischio e dello stato di conservazione delle parti in amianto, corredata da certificato di analisi e monitoraggio ambientale, da parte di un tecnico abilitato, iscritto al relativo Albo di competenza;

b) a fornire le indicazioni sulle azioni che si intendono adottare ed i relativi tempi, compreso il nome della figura designata con compiti di controllo dei materiali contenenti amianto di cui al paragrafo 4 del D.M. 06/09/1994.

In particolare, la valutazione del rischio di cui sopra dovrà stabilire se il materiale presente è classificabile come:

- 1) integro non suscettibile di danneggiamento (non è necessario un intervento di bonifica);
- 2) integro suscettibile di danneggiamento (dovrà essere attuato un intervento di bonifica entro il termine perentorio di anni due dalla data di esecuzione della valutazione del rischio amianto);
- 3) danneggiato: in tale caso la procedura di bonifica, mediante rimozione, incapsulamento o confinamento, andrà attuata immediatamente, nel rispetto della normativa vigente e previa approvazione del Piano di Lavoro da parte dell'A.S.P. territorialmente competente.

AVVERTE

che hanno l'obbligo di ottemperare alla presente Ordinanza anche:

- coloro già oggetto di precedenti provvedimenti relativi al rischio amianto, mediante ordinanze o diffide o segnalazioni;
- coloro che, a seguito di precedente provvedimento, avessero effettuato la valutazione del rischio amianto in data non antecedente all'01/01/2012, potranno trasmettere la scheda di censimento, debitamente compilata, cui allegare copia della documentazione già prodotta (o, in alternativa, indicazione di data e protocollo di acquisizione all'Ente);
- chiunque, in caso di presenza di manufatti o coperture in cemento-amianto nel territorio del Comune, può presentare segnalazione scritta all'Ufficio Tecnico Comunale.

AVVERTE INOLTRE

che, per l'inosservanza all'obbligo di informazione previsto dalla presente Ordinanza Sindacale è prevista la sanzione amministrativa da € 2.582,20 ad € 5.164,57, ai sensi della Legge n. 257/1992, art. 15, comma 4; l'inosservanza alle disposizioni contenute nella presente, inoltre, sarà perseguita come per legge, ai sensi dell'art. 347 c.p.p.3.

DISPONE

Che la presente ordinanza diventa immediatamente esecutiva con la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, e che la stessa, a cura dell'ufficio Segreteria, dovrà inoltre essere affissa presso i luoghi ed esercizi pubblici e trasmessa alla A.S.P. di Messina Dipartimento di Prevenzione, all'A.R.P.A. Dipartimento di Messina, al Dipartimento regionale di Protezione Civile Palermo, alla Polizia Municipale sede, alla locale Stazione dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza di Taormina, ai Vigili del Fuoco ed al Corpo Forestale territoriale.

INCARICA

Il Comando dei Vigili Urbani e le forze dell'Ordine di fare osservare la presente ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, 15 DIC 2015



IL SINDACO
(Pancrazio Laurico)